



EUROPEAN COMMISSION
DG REGIONAL AND URBAN POLICY
DG EMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS AND INCLUSION
DG MARITIME AFFAIRS AND FISHERIES
Audit

VALUTAZIONE DELLO STATUS DELLE PMI COME CRITERIO DI AMMISSIBILITÀ

Introduzione

La valutazione dello status di PMI definito nella raccomandazione della Commissione 2003/361/EC, nonché nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014¹ della Commissione, è fondamentale per le operazioni in cui tale status di PMI dei beneficiari è condizione per una sovvenzione o per una maggiore intensità/cofinanziamento di un aiuto di Stato. Le conseguenze della non conformità con lo status di PMI sono significative e comportano spese ed operazioni non ammissibili. È quindi importante che i richiedenti/beneficiari siano ben informati di questa condizione e che lo status delle PMI sia tempestivamente e adeguatamente verificato dalle autorità responsabili.

Il presente documento definisce i principi/elementi principali in merito alla valutazione dello status di PMI dei beneficiari dei fondi SIE, per quanto riguarda i tempi e la portata della valutazione. Inoltre, riporta alcune particolari aree/elementi della valutazione delle PMI su cui sono stati riscontrati problemi negli ultimi anni dagli auditor nazionali e dell'UE.

Questo documento non fornisce orientamenti dettagliati sullo Status di PMI. Tali orientamenti sono forniti dalla Guida per l'utente alla definizione di PMI di cui si dirà più avanti. Alcuni aspetti sono ulteriormente chiariti nelle sentenze della Corte e nelle decisioni della Commissione elencate di seguito.

Tempistica della valutazione

Laddove si preveda che i beneficiari siano PMI, tale condizione deve essere soddisfatta alla data di concessione dell'aiuto, vale a dire la data in cui sorge in capo al beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto, in conformità al regime giuridico nazionale applicabile².

Fatte salve diverse indicazioni nelle norme nazionali/PO, non è necessario mantenere lo status di PMI durante l'intero periodo di attuazione o durata del progetto.

Di conseguenza, i richiedenti/beneficiari sono generalmente tenuti a confermare il loro status di PMI (di solito sotto forma di autocertificazione) al momento della presentazione della domanda di progetto. A tale proposito, è importante che le autorità nazionali responsabili forniscano ai richiedenti/beneficiari una guida

¹ Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/EC e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (GBER) come imprese che occupano meno di 250 persone e che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR e/o un bilancio annuale totale non superiore a 43 milioni di EUR.

² Ad esempio, se il diritto legale a ricevere l'aiuto è conferito al beneficiario nel momento in cui viene firmata la convenzione di sovvenzione, tale data deve essere considerata la data di concessione dell'aiuto. Oppure, se tale diritto è conferito nella decisione di concessione dall'autorità di gestione, la data della presente decisione di concessione è considerata la "data di concessione dell'aiuto".

completa all'autovalutazione da effettuare prima di confermare il loro status di PMI, al fine di evitare errori e ambiguità³.

Successivamente, lo status di PMI dovrebbe essere valutato dall'autorità di gestione (AdG) o dal suo organismo intermedio (OI) durante il processo di selezione delle operazioni.

Inoltre, poiché in molti casi il tempo trascorso tra la presentazione della domanda di progetto e l'atto di concessione è piuttosto sostanziale, le autorità nazionali interessate dovrebbero anche affrontare il rischio di cambiamento dello status di PMI durante questo periodo. Ciò può essere fatto ad esempio (1) richiedendo al beneficiario una autodichiarazione aggiornata al momento della firma della convenzione di sovvenzione, (2) chiedendo ai richiedenti di notificare immediatamente qualsiasi cambiamento di stato dopo la data della domanda di progetto fino alla data della firma della sovvenzione o (3) ricontrollando lo status di PMI durante le verifiche di gestione (ad esempio al momento della verifica amministrativa della prima domanda di pagamento da parte del beneficiario).

Inoltre, l'autorità di audit (AdA) dovrebbe anche valutare lo status di PMI del beneficiario durante gli audit delle operazioni, per quanto possibile sulla base dei files disponibili a livello di AdG/OI (e in base alla loro completezza). Tale valutazione dovrebbe essere inclusa nell'ambito dell'applicazione standard dell'audit, ove applicabile.

La verifica dello status di PMI effettuata durante le verifiche di gestione e gli audit delle operazioni riguarda in particolare il rischio di "stato artificiale di PMI" creato/mantenuto solo ai fini della concessione⁴.

Portata della valutazione

Come già accennato in precedenza, lo status di PMI è di solito richiesto al beneficiario tramite una autodichiarazione. Tuttavia, in base all'esperienza⁵, in generale tali autodichiarazioni dei beneficiari non sembrano sufficienti per trarre conclusioni adeguate/affidabili sullo status delle PMI (la definizione di PMI è piuttosto complessa e i beneficiari spesso non identificano tutte le società partner e collegate nella loro autodichiarazione e/o non calcolano correttamente le soglie pertinenti).

Pertanto, le autorità nazionali (AdG, OI e AdA) dovrebbero effettuare ulteriori verifiche approfondite basate sulle informazioni fornite dal beneficiario e utilizzare le informazioni provenienti da altre fonti disponibili (ad esempio Arachne, registri nazionali pertinenti, siti web specifici dedicati, siti web di società, ecc.) per valutare se le informazioni fornite dai beneficiari sono corrette e complete e lo status delle PMI può essere effettivamente confermato.

A tale proposito, per quanto riguarda la selezione delle operazioni (e anche le verifiche di gestione), l'AdG/OI, dopo aver esaminato per ciascuna domanda di progetto le informazioni fornite nell'autodichiarazione del beneficiario, dovrebbe effettuare ulteriori verifiche approfondite almeno su base campionaria. Si consiglia di selezionare il campione sulla base di una valutazione del rischio, tenendo conto dei rischi relativi a quest'area (ad es. specifiche di diversi tipi e dimensioni di società, livello di informazioni divulgate pubblicamente, ecc.). Occorre inoltre considerare l'elemento di casualità.

Per quanto riguarda gli audit delle operazioni, l'AdA dovrebbe verificare lo status di PMI per tutte le operazioni nel suo campione, ove pertinente (vale a dire la verifica approfondita dovrebbe essere effettuata per tutte le operazioni nel campione in cui lo status di PMI del beneficiario è stato impostato come criterio di ammissibilità).

³Un modello di autodichiarazione con una riga in cui si dichiara lo status di PMI, ha un valore diverso rispetto a un questionario di autovalutazione dettagliato che guida il beneficiario attraverso la definizione di PMI.

⁴Per esempio, i casi di acquisizioni societarie concordate rinviate formalmente dopo la data della convenzione di sovvenzione.

⁵I risultati dei recenti audit della CE e dell'ECA.

Considerazioni specifiche

- ✓ In aggiunta all'entità giuridica del beneficiario stesso, dovrebbero essere prese in considerazione per la valutazione anche le seguenti imprese:
 - Imprese partner del beneficiario situate immediatamente a monte o a valle del beneficiario e imprese collegate a tali imprese partner.
 - Imprese collegate (direttamente o indirettamente) alle imprese beneficiarie e partner di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di esse.
- ✓ Anche le imprese collegate al beneficiario attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono congiuntamente andrebbero considerate se svolgono la loro attività o parte della loro attività nello stesso mercato rilevante o in mercati contigui. La proprietà dell'impresa da parte di tale/i persone fisiche non è una condizione per il collegamento.
- ✓ I dati di almeno gli ultimi due esercizi chiusi devono essere presi in considerazione per la valutazione⁶.
- ✓ Una modifica della struttura della proprietà del beneficiario ha un impatto immediato sullo status delle PMI (vale a dire in tali casi lo status delle PMI deve essere valutato sulla base della struttura della proprietà valida al momento della concessione dell'aiuto e non al momento di chiusura degli ultimi conti).
- ✓ Per le nuove imprese create, dovrebbero essere prese in considerazione per il calcolo delle rispettive soglie, le stime dei dati pertinenti (ad es. dai business plan).

Fonti di informazione:

DG GROW - pagina web dedicata alle PMI

(https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en) compresa la User guide to the SME Definition (pubblicata dalla Commissione, che fornisce linee guida generali per le imprese e le altre parti interessate quando applicano la definizione di PMI).

Casi CGE:

- C-110/13 HaTeFo
- T-675/13 - K Chimica v ECHA
- T-587/14 Crosfield Italia v ECHA
- T-604/15 (ERTICO)
- C-91/01 Italy v Commission

Decisione della Commissione del 7 giugno 2006 sugli aiuti di Stato n. C 8/2005 (ex N 451/2004).

⁶Il paragrafo 1 dell'articolo 4 della definizione di PMI fa riferimento solo all'ultimo esercizio contabile chiuso, ma il paragrafo 2 dello stesso articolo "aggiunge" anche gli anni precedenti, vale a dire la condizione di "due periodi contabili consecutivi".